Avv. GIUSEPPE LA SPINA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
06121 PERUGIA - Via Baglioni, 36
Tel. 075.5734250 - Fax 075.5727713

COPIA
NOTIFICA

TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

ATTO DI CITAZIONE

UMBRIA OLII S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Giorgio Del Papa, con sede in Roma, Via D. Chelini n. 7 (P.I. 01551360546), rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, dall'Avv. Giuseppe La Spina, presso il quale in Castel Ritaldi (Pg), Fraz. Bruna, P.zza Partigiani 2 (St. Avv. Gaetano Puma), è elettivamente domiciliata

PREMESSO

1 – che la società Umbria Olii S.p.A. svolge attività industriale alimentare nella raffinazione degli olii vegetali e nel confezionamento degli stessi;

2 – che è azienda sorta nel 1945, con sede, dapprima, in Spoleto e, poi, dal 1970 in Campello sul Clitunno, nella zona in cui si è verificato l'evento (sede, recentemente, trasferita in Roma); zona che, all'epoca, non contava alcun altro insediamento, né industriale né abitativo, all'infuori dell'azienda agricola Ciri, posta, comunque, esternamente alla zona industriale;

3 – che gli insediamenti che oggi si notano, sia abitativi che industriali, sono insediamenti successivi e, se si può dire, cosa recente, come da documentazione fotografica che si allega a corredo (doc. 1);

4 – che per tutto il tempo in cui si è svolta l'attività di cui sopra, il complesso industriale di Umbria Olii non ha avuto mai alcun evento calamitoso: l'unico, in trentasei anni di attività, è

Mandato
Io sottoscritto Giorgio Del Papa, quale Amministratore Unico e legale rappresentante di Umbria Olii S.p.A., con sede in Roma, Via D. Chelini n. 7, delego a rappresentare e difendere detta società nel presente giudizio, conferendogli ogni potere, l'Avv. Giuseppe La Spina, presso il quale in Castel Ritaldi (Pg), Fraz. Bruna, P.zza Partigiani n. 2 (St. Avv. Gaetano Puma), eleggo domicilio. Previa informazione sul contenuto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 presto il consenso, anche ex art. 23 stesso D.Lgs. al trattamento dei dati personali e sensibili che riguardano Umbria Olii S.p.A. per tutte le attività connesse alla tutela dei suoi diritti.
Perugia, 10 giugno 2008
GIORGIO DEL PAPA p.q.
F.To

per autentica
Avv. Giuseppe La Spina
F.to

quello del 25/11/2006, a seguito del quale sono deceduti i Sigg.ri Manili Maurizio, titolare dell'omonima ditta; Coletti Giuseppe, Mottini Tullio e Todhe Vladimir, questi ultimi tre quali dipendenti ed operai della ditta Manili Maurizio;

5 – che alla ditta Manili Maurizio Umbria Olii aveva affidato, mediante contratto di appalto di diritto privato, ex art. 1655 e ss. c.c., la realizzazione di alcune passerelle sui silos di stoccaggio degli olii di oliva;

6 – che la ditta Manili Maurizio aveva un rapporto con Umbria Olii da circa nove anni, avendo provveduto, sempre in appalto, alla costruzione e manutenzione, in via continuativa, degli impianti;

7 – che l'esecuzione di tali passerelle era stata richiesta dall'Ufficio Doganale;

8 – che tra Umbria Olii e l'Impresa Manili l'intervento delle passerelle era stato previsto e diviso in due lotti: il primo, all'interno del capannone in cui erano ubicati 12 serbatoi; il secondo, all'esterno del capannone su altri 12 serbatoi. In particolare, l'accesso alle passerelle sarebbe avvenuto, per quelle all'interno del capannone, mediante l'ingresso già realizzato dall'Impresa Manili e la scala per salire sui silos, sempre realizzata dall'Impresa Manili all'interno del capannone; per quelle all'esterno l'accesso sarebbe avvenuto attraverso la stessa scala già realizzata per accedere ai serbatoi interni, che permetteva, poi, attraverso le passerelle, di raggiungere anche i silos esterni;

9 – che l'impresa Manili aveva già realizzato il primo lotto di passerelle (doc. 2) e il maledetto evento del 25/11/2006 avvenne allorché l'Impresa Manili stava lavorando sul secondo lotto per ultimarlo;

10 – che i lavori oggetto del contratto di appalto erano stati concordati tra Umbria Olii e l'Impresa Manili. In particolare, dei lavori e delle loro modalità di esecuzione l'Impresa Manili, oltre ad aver avuto contatti con il titolare e legale rappresentante di Umbria Olii, Sig. Giorgio Del Papa, aveva parlato con il Sig. Alberto Stovali, quale responsabile dell'ufficio appalti di Umbria Olii (docc. 3, 4);

11 – che l'impresa Manili non era la prima volta che si occupava di lavori presso lo stabilimento di Umbria Olii: se ne era occupata anche precedentemente, forte di una esperienza quasi decennale, avendo per Umbria Olii, sempre in regime di appalto, realizzato interventi, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, oltre che eseguita la costruzione di ben sette serbatoi, di cui tre destinati ai prodotti semilavorati (olio di sansa grezzo decolorato) e quattro destinati allo stoccaggio dell'olio e ubicati all'esterno dello stabilimento, facenti parte dei dodici sui quali avrebbero dovuto essere installate le passerelle come secondo lotto dei lavori appaltati, avendo già l'Impresa Manili realizzato il primo lotto di passerelle e rilasciato per esso la corrispondente dichiarazione di regolarità tecnica (doc. 2);

12 – che le passerelle, quanto al materiale, dovevano essere realizzate in ferro zincato e la loro posa in opera sui silos avrebbe dovuto essere eseguita mediante il seguente sistema:

12 a) per i dodici silos all'interno del capannone l'Impresa Manili avrebbe agganciato le passerelle alla struttura del capannone (capriate del capannone, doc. 4), senza, così, agire su ogni singolo silos; ivi avrebbe ancorato una staffa alla capriata mediante saldatura e, poi, avrebbe, mediante imbullonatura, fissato a quella staffa la passerella, il tutto senza intervenire sui serbatoi;

12 b) per i dodici silos posti all'esterno del capannone, veniva discussa e concordata una diversa modalità esecutiva (doc. 3). Non essendovi le capriate, le soluzioni ragionate e concordate tra Impresa Manili e il Sig. Stovali erano, in proposito, due: o le passerelle sarebbero state collocate mediante la realizzazione di colonne, staffate a terra con resina plastica e imbullonatura, le quali, partendo da terra, arrivavano alla sommità del serbatoio per poi su di esse agganciare le passerelle, sempre senza agire per niente sui serbatoi; oppure le passerelle, laddove non si fossero volute eseguire le colonne, sarebbero state, previa loro preparazione a terra, posizionate con la gru sopra i serbatoi e agganciate attraverso una imbullonatura sui rinforzi (costituiti da scatolato in acciaio) esistenti su ogni singolo tetto dei serbatoi; imbullonatura che avrebbe dovuto essere eseguita previa perforazione di tali rinforzi orizzontalmente con l'uso del trapano ad aria compressa (che è stato rinvenuto su un tetto del serbatoio);

13 – che era pacifico, quindi, per quanto già concordato, che né nel primo lotto né nel secondo lotto si sarebbe dovuto agire sui serbatoi mediante saldatrice, così come appena è stato precisato. Ed infatti, per il primo lotto, la saldatura non ha riguardato i serbatoi, ma la struttura del capannone; per il secondo lotto, non potendo ancorarsi le passerelle mediante saldatura alla struttura del capannone, perché i serbatoi erano esterni, era stato stabilito il sistema alternativo testè descritto (che assolutamente non prevedeva la saldatura) rimesso alla discrezionalità tecnica, essendo entrambe valide le soluzioni, dell'Impresa appaltatrice Manili;

14 – che l'Impresa Manili del lavoro in questione, che avrebbe dovuto realizzare per Umbria Olii, ne aveva proposto l'esecuzione in subappalto alla ditta LA. FER. di Francescangeli Giorgio, consegnando alla stessa uno schema esecutivo autografo (fatto di pugno dallo stesso Manili Maurizio, doc. 5) da cui emerge come il lavoro stesso avrebbe dovuto essere eseguito. Non solo, ma della tipologia di lavoro e delle sue modalità esecutive Manili e Francescangeli, che operavano nello stesso settore, ebbero un efficace scambio di idee, confrontandosi proprio sulle soluzioni tecniche esecutive. Anche in quel caso per i silos esterni non era assolutamente prevista la saldatura come soluzione di ancoraggio delle passerelle sui silos. Ma la ditta LA.FER. non potè eseguire direttamente il lavoro proposto dall'Impresa Manili, perchè il suo titolare ebbe di lì a poco un infortunio sul braccio che glielo

impedì. Quanto sopra risulta già dalle dichiarazioni rese dal titolare della ditta LA.FER., sentito nel contraddittorio delle parti nel procedimento di ATP promosso da Umbria Olii per l'accertamento delle cause e dei danni subiti a seguito dell'evento calamitoso del 25/11/2006 (doc. 6) e risulterà ancor meglio nel presente giudizio all'esito dell'audizione, quale teste, dello stesso Francescangeli come melius infra;

15 – che nel procedimento di ATP innanzi al Tribunale di Spoleto (n. 819/2007 r.g.) è stato nominato CTU l'Ing. Pierluigi Pecchioli di Spoleto che ha depositato la propria relazione del 10/5/2008 che qui si allega, in uno con tutto quanto la correda, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (doc. 7);

16 – che da tale relazione emerge come la causa dell'esplosione e, quindi, dell'evento mortale e di tutti gli altri danni che ne sono derivati, ad altro non possa essere ascritta se non, da un lato, al fatto che l'impresa appaltatrice e i suoi dipendenti non hanno rispettato le modalità esecutive preventivamente concordate e, dall'altro, al fatto che, nonostante che ciò non fosse stato concordato, l'impresa appaltatrice e i suoi dipendenti, per risparmiare tempo ed entità di lavoro, hanno fatto ricorso all'uso della saldatrice, nonostante il divieto espresso dall'art. 250 del DPR n. 547/55 e nonostante le diverse prescrizioni esecutive già stabilite. Con la conseguenza che l'evento diviene effetto immediato e diretto della unilaterale e vietata operazione di saldatura che ha costituito l'innesco per l'esplosione del serbatoio

n. 95 (su cui l'impresa Manili stava lavorando) che, come tale, assurge ad unica ed esclusiva causa dell'evento stesso, da imputare all'impresa appaltatrice e ai suoi dipendenti, in concorso tra loro;

17 - che ciò trova conforto nell'espletata CTU, dove, in particolare, si afferma: *"....Ma pure "liberato l'esano e formatasi la miscela esplosiva con le modalità sopra descritte, non ci sarebbe stata l'esplosione se non fosse stata fornita la causa dell'innesco. L'innesco dell'esplosione è stata la realizzazione del cordone di saldatura per posizionare i supporti verticali delle passerelle. ... Forse la fretta, forse la stanchezza di fine settimana, era infatti, la mattina di sabato, hanno fatto commettere questa ulteriore imprudenza. Perché ulteriore? Perché, secondo l'offerta formulata, secondo le affermazioni dei Sigg.ri Stovali e Francescangeli, i supporti verticali non dovevano essere saldati, ma imbullonati, tramite piastre, alle nervature di irrigidimento del cielo del serbatoio (oltretutto era anche l'unico punto in cui effettuare l'operazione senza bucare il serbatoio). .... Inoltre la cartellonistica presente su tutti i serbatoi e all'ingresso dello stabilimento "Vietato fumare" (anche all'aperto) "Vietato usare fiamme libere" (all. n. 23) avverte chiunque quindi anche gli addetti alla manutenzione e ai lavori straordinari, della presenza di materiali infiammabili e/o deflagranti. Inoltre l'appaltatore Manili ha trasgredito la prescrizione specifica dell'art. 250 del DPR n. 547/55: "LAVORI DI SALDATURA IN CONDIIZONI DI PERICOLO: E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio*

al cannello o elettricamente nelle seguenti condizioni: a) sui recipienti o tubi chiusi; b) sui recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o ad altre reazioni pericolose; c) sui recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive....". Inoltre, purtroppo, bisogna anche segnalare che, come risulta dalle registrazioni della videosorveglianza (all. n. 19) i dipendenti della Manili Impianti e, quando intervenuto, anche il Sig. Manili Maurizio, hanno lavorato sul cielo dei serbatoi senza casco, senza cintura e/o imbracatura di sicurezza"; (cfr. pagg. 32 e ss. della relazione del CTU Ing. Pecchioli 10/5/2008, doc. 7);

18 – che in definitiva, l'evento è imputabile a fatto e colpa dell'impresa appaltatrice e dei suoi dipendenti per violazione di legge, in particolare, dell'art. 250 dell'RD n. 547/55, nonché per imprudenza, in quanto, nonostante che l'appaltatore e i suoi dipendenti sapessero, in ragione dei precedenti accordi, in ragione dell'informativa che vi era sui silos e della cartellonistica ivi esistente, in ragione della disposizione di cui all'art. 250 dell'RD n. 547/55, di non poter procedere ad operazioni di saldatura, vi hanno proceduto ugualmente, provocando così, in via autonoma ed esclusiva, la verificazione del gravissimo evento; il tutto per sbrigarsi, dato che era sabato;

CONSIDERATO

19 – che sussiste, nella fattispecie, la responsabilità sia dell'appaltatore che dei suoi dipendenti nei confronti della committente Umbria Olii S.p.A. o in via contrattuale, o in via extracontrattuale, oppure, in concorso tra i due tipi di responsabilità, risultando l'evento l'effetto, per un verso, di disapplicazione di accordi assunti con il committente sulle modalità esecutive dell'opera e, per altro verso, di comportamento assunto in violazione di norme di legge (tra cui l'art. 250 RD n. 547/55 cit.) che, se osservate, non avrebbero prodotto l'evento medesimo, nonché dei parametri della comune prudenza;

20 – che in tale ipotesi sia l'appaltatore che i suoi dipendenti rispondono in solido nei confronti di Umbria Olii S.p.A. per tutti i danni dalla medesima subiti a seguito dell'evento come cagionato;

21 – che Umbria Olii, pertanto, ha azione nei confronti sia dell'appaltatore che dei suoi dipendenti ed ora, poiché deceduti nell'evento, nei confronti dei loro eredi che, peraltro, in sede penale, si sono costituiti parte civile nei confronti del legale rappresentante di Umbria Olii S.p.A. coinvolgendo anche la società istante quale responsabile civile, dalla quale pretendono il risarcimento dei danni, che, però, non può essere preteso per difetto di responsabilità in capo alla committente, così come emerge dall'ATP esperito e dalla relazione del CTU Ing. Pecchioli

qui allegata, come detto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto di citazione;

22 – che l'appalto, come visto, è intercorso con la ditta Manili Maurizio; ditta che, dopo un mese dall'evento calamitoso, risulta essere stata cancellata e l'attività conferita nella Manili Impianti S.r.l., la quale, costituita poco prima dell'evento, il 7/11/2006, è stata in data 8/5/2007 posta in liquidazione;

23 – che quanto sopra sembra *escamotage* teso a frustrare le ragioni di Umbria Olii, la quale, pertanto, con il presente atto, intende agire sia nei riguardi della ditta Manili Maurizio e, in particolare, del suo titolare Manili Maurizio e, per esso, nei riguardi dei suoi eredi, nonché nei riguardi della Manili S.r.l. che, risponde in solido dei debiti della ditta individuale, che asserisce essere stata acquisita dalla Manili S.r.l.;

24 – che Umbria Olii, inoltre, ha azione anche nei confronti di Unipol S.p.A., quale assicuratrice della responsabilità civile dell'Impresa Manili Maurizio, in ragione del fatto che, avendo tale assicuratore comunicato, mediante note del 26/3/2007, 27/3/2007 e 28/2/2008 (docc. 8, 9 e 10) , di surrogarsi nei diritti del suo assicurato, ha con ciò assunto la veste di successore a titolo particolare nello stesso rapporto dell'assicurato, con la conseguenza che, se ha titolo per chiedere il preteso rimborso delle somme pagate per il proprio assicurato, ha, nel contempo, per conseguenza logico-giuridica, titolo anche, per un verso, di essere richiesta dei danni tutti cagionati dal proprio assicurato

ditta Manili Impianti e subiti da Umbria Olii in conseguenza dello stesso evento, fermo, comunque, restando, per altro verso, il diritto di Umbria Olii di convenire in giudizio Unipol per chiedere ed ottenere una pronuncia da parte di codesto Tribunale che dichiari che Unipol non ha alcun diritto di surroga e/o di rivalsa, anche ex art. 1916 c.c., nei riguardi di Umbria Olii, per quanto dovesse risultare aver pagato, a suo rischio e pericolo, per conto del suo assicurato e ciò, appunto, stante il difetto in capo ad Umbria Olii di alcuna responsabilità, atteso che l'evento è ascrivibile in via esclusiva a fatto e colpa, non di Umbria Olii S.p.A., ma dell'Impresa Manili Maurizio e dei suoi dipendenti;

RITENUTO

25 – che Umbria Olii, in ragione della responsabilità attribuibile all'Impresa Manili Maurizio e ai suoi dipendenti, in concorso tra loro, nei termini come sopra precisati e come risultanti dall'allegata relazione del CTU Ing. Pecchioli 10/5/2008 resa nel procedimento di ATP, svoltosi innanzi a codesto Tribunale nel contraddittorio tra le parti, ha diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, sia diretti che indiretti, subiti in conseguenza dell'evento del 25/11/2006 in via esclusiva da loro cagionato e, in particolare, a tal titolo, ha diritto al risarcimento dei seguenti danni che, per comodità espositiva, seguendo l'elaborato del CTU Ing. Pecchioli, vengono distinti in due categorie e, cioè, in danni c.d. diretti e in danni c.d. indiretti, quali costi, mancato guadagno, attuale e futuro, che derivano,

comunque, dall'incendio medesimo, il tutto così come indicato nella relazione 10/5/2008 dell'Ing. Pecchioli (vd. pagg. 42 e ss.) da intendersi qui per integralmente riportata e trascritta (doc. 7);

26 – Umbria Olii, pertanto, seguendo la stessa numerazione indicata dal CTU a pagg. 43 e ss. cui si rinvia per quanto qui non riportato, ha diritto:

26 a) **QUANTO AI C.D. DANNI DIRETTI**: (1) alla somma di €. 1.656.929,66 per la perdita di olio, sia quello bruciato che quello divenuto irrecuperabile per effetto del calore, di pertinenza dell'Ufficio delle Dogane, della quale Umbria Olii deve rispondere, in quanto stoccato presso il deposito doganale all'interno della sua azienda; (2) alla somma di €. 101.920,00 relativa al valore del box adibito ad ufficio pesa andato a fuoco insieme al capannone di stoccaggio; (3) alla somma di €. 1.653.893,00 relativa al valore dei silos in acciaio sia andati distrutti che rimasti danneggiati (e, per l'effetto, da sostituire) dall'incendio, in uno con tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature a loro servizio; (4) alla somma di €. 407.515,00 relativa al capannone di stoccaggio del prodotto finito andato distrutto dall'incendio, con riguardo alla sola sua struttura, senza considerare gli impianti e le dotazioni che saranno quantificate nel punto che segue; (5) alla somma di €. 659.210,00 relativa, con riguardo al capannone di cui al punto che precede, al danneggiamento delle strutture orizzontali e di quelle verticali in acciaio, degli impianti in dotazione e quant'altro, esclusi i silos ed

alcuni impianti tecnologici oggetto di valutazione separata; (6) alla somma di €. 263.683,00 relativa ai danni dell'area pesa e relativo ufficio adiacente al capannone stoccaggio, sempre con riguardo alla struttura, escluse le dotazioni ed impianti; (7) alla somma di €. 101.879,00 relativa ai danni subiti dall'Officina servizi posta immediatamente a fianco del box area pesa completa degli accessori presenti al momento dell'incendio; (8) alla somma di €. 13.851,00 relativa all'impianto di aria compressa presente nel capannone stoccaggio; (9) alla somma di €. 2.621.483,00 relativa al valore dei materiali di terzi tra cui impianti di allarme, telecamere, arredi e computer anche relativi a quelli siti nella controllata Olivella S.r.l., interessati dall'incendio; (10) alla somma di €. 236.780,00 relativa agli accessori presenti nel capannone di stoccaggio per il lavaggio dei serbatoi e gli altri accessori presenti nei capannoni di cui ai punti 5) e 9); (11) alla somma di €. 920.000,00 relativa ai costi per la demolizione del calcestruzzo ammalorato e il relativo trasporto presso discariche autorizzate;

26 b) **QUANTO AI C.D. DANNI INDIRETTI**: (1) alla somma di €. 19.504.313,00 relativa ai danni conseguenti alla forte limitazione dell'attività produttiva con conseguente abbattimento degli utili, derivante dall'incendio e ciò sia in relazione al fermo dell'attività produttiva per effetto dei danni agli impianti sia in relazione ai sequestri, sia degli impianti che degli uffici, disposti in sede penale, il tutto con conseguente caduta della produzione e

dei redditi di Umbria Olii, atteso, peraltro, che lo stabilimento non è ancora integralmente tornato all'efficienza iniziale, in quanto l'area danneggiata solo da qualche giorno è tornata nella disponibilità dell'azienda, così che i danni sono ancora in corso e produrranno ancora una limitazione della produzione per tutto il tempo necessario alla ripulitura, sistemazione, ricostruzione degli impianti e delle aree di stoccaggio e alla rimessa a regime dell'impianto; il tutto così come meglio descritto con elencazione in via analitica delle voci di danno, nella relazione dell'Ing. Pecchioli (pagg. 47 e ss.) cui si rinvia; (2) alla somma di €. 59.403,00 relativa i danni causati all'area di pertinenza della Olivella S.r.l., partecipata da Umbria Olii, dove si svolge la lavorazione di saponi e prodotti cosmetici mediante utilizzazione dei residui della raffinazione dei materiali trattati da Umbria Olii, peraltro andati persi a seguito dell'incendio; (3) alla somma di €. 2.000.000,00 per i danni arrecati all'immagine dell'azienda, che ha subito un drastico calo del fatturato, trattandosi di azienda, nota a livello internazionale, descritta come la responsabile dell'incendio anche da coloro che, invece, con il loro comportamento, lo hanno in via esclusiva determinato;

27 – che in ragione di quanto precede e tenendo conto delle voci testè indicate il danno subito da Umbria Olii in relazione all'evento del 25/11/2006 si indica in €. 30.316.456,66, salva la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare ad istruttoria esperita;

28 - Umbria Olii, inoltre, ha diritto al danno non patrimoniale, derivante dall'ipotesi di reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) ravvisabile nei fatti suesposti e ascrivibile all'Impresa Manili e ai suoi dipendenti, le cui conseguenze su altri non possono ridondare che sui loro eredi e sul dipendente superstite Demiri Klaudio; danno che si indica nella somma di €. 5.000.000,00 o in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale all'esito dell'istruttoria;

29 – che Umbria Olii ha, inoltre, diritto alla ripetizione delle spese legali sostenute per il procedimento di ATP come da nota che verrà depositata nel corso del giudizio, in uno con quelle che saranno liquidate al CTU che, con nota spese 12/5/2008, ha chiesto il pagamento della somma di €. 81.655,13, oltre Iva, CI (doc. 11); spese tutte che dovranno essere poste a carico dei convenuti;

30 – che tutte le somme che saranno riconosciute all'istante dovranno, in ogni caso, essere maggiorate della svalutazione e degli interessi come per legge dal fatto fino all'effettivo soddisfo;

tanto premesso, considerato e ritenuto, Umbria Olii S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

CITA

1) **DEMIRI KLAUDIO**, nato a Durazo (Albania) il 26/6/1982, residente a Narni (Tr), Fraz. Narni Scalo, Via Tuderte n. 363; 2) **SABATINI MORENA**, nata a Narni il 29/1/963 e residente a Terni, Strada della Selva n. 24/a, quale moglie ed erede di Manili

Maurizio, titolare dell'omonima impresa individuale; 3) **SABATINI MORENA**, residente a Terni, Strada della Selva n. 24/a, nella qualità di madre esercente la potestà sul minore Manili Yuri, nato a Terni il 2/9/1990, figlio ed erede di Manili Maurizio; 4) **GRASSELLI FIORELLA**, nata ad Amelia il 19/10/1956, ivi residente in Via Antonio Sangallo n. 13, coniuge ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958; 5) **COLETTI PAOLO**, nato a Terni il 9/10/1963, ivi residente in Via Flaminia Romana n. 287, fratello ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958; 6) **COLETTI ANTONIO**, nato a Terni il 27/10/1966, residente a Narni (Tr), Via Gattamelata n. 8, fratello ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958; 7) **PROIETTI CATIA**, nata a Roma il 29/3/1962, residente a Massa Martana (Pg) Via Regina Margherita n. 7, quale moglie ed erede di Mottini Tullio, nato a Massa Martana (Pg) il 5/2/1958; 8) **PROIETTI CATIA**, residente a Massa Martana (Pg) Via Regina Margherita n. 7, nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **MOTTINI ERICA**, nata a Todi il 3/8/1989, figlia ed erede di Mottini Tullio, nato a Massa Martana (Pg) il 5/2/1958; 9) **THODE ANILA**, nata a Durres (Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2, quale moglie ed erede di Thode Vladimir, nato in Albania il 26/1/1962; 10) **THODE ANILA**, nata a Durres (Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2, nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **THODE SAGMA** figlia ed erede di Thode Vladimir; 11) **THODE ANILA**, nata a Durres

(Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2 nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **THODE BRANJOLA**, figlia ed erede di Thode Vladimir; 12) **MANILI IMPIANTI S.r.l. in Liquidazione**, con sede Narni, Str. Della Selva n. 24, in persona del liquidatore p.t. Rag. Norcia Giorgio Adeodato, residente in Terni, P.zza San Giovanni Decollato n° 2/A; 13) **COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, a comparire avanti il Tribunale di Spoleto, Giudice designando, per l'udienza del

------- **20 GENNAIO 2009 - ore di rito** -------

e a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza suindicata, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento, che non comparendo e/o non costituendosi, si procederà in contumacia e che la costituzione fuori del detto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Spoleto, *contrariis rejectis*, a) preliminarmente, dichiarare l'ammissibilità e disporre l'acquisizione del fascicolo dell'ATP svolto innanzi al Tribunale di Spoleto (n. 819/2007 r.g.) dall'Ing. Pier Luigi Pecchioli con relazione in data 10/5/2008; b) nel merito, accertare e dichiarare che i convenuti sono responsabili, in solido, per tutte le ragioni, sia in fatto che in diritto, di cui al presente atto di citazione, così

come, peraltro, suffragate dalla relazione di ATP dell'Ing. Pier Luigi Pecchioli, depositata quale parte integrante e sostanziale del presente atto di citazione, di tutti i danni sopra indicati, subiti da Umbria Olii S.p.A. a seguito dell'evento per cui è causa per fatto e colpa in via esclusiva dell'Impresa Manili Maurizio e dei suoi dipendenti; condannare, per l'effetto, i convenuti tutti, in solido tra loro, nella posizione giuridica come precisata in premessa, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni tutti, in favore di Umbria Olii S.p.A., della somma complessiva di €. 35.316.456,66 come sopra specificata o in quella, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita, il tutto oltre accessori sia per svalutazione che per interessi dal dovuto al saldo; accertare e dichiarare, altresì, che la compagnia Unipol S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., oltre ad essere tenuta in solido al risarcimento dei danni per la ragioni sopra espresse, non ha titolo di agire mediante rivalsa nei confronti di Umbria Olii S.p.A., difettandone tutte le condizioni di legge e, comunque, ogni e qualsivoglia titolo di responsabilità in capo ad Umbria Olii S.p.A. per i fatti di cui è processo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, ivi comprese quelle della fase dell'ATP e quelle richieste dal CTU nominato in sede di ATP Ing. Pier Luigi Pecchioli pari ad €. 81.655,13, oltre Iva e CI.

In via istruttoria si chiede ammettere prova per testi sulle premesse in fatto del presente atto dal n. 1) al n. 14) compreso, nonché sul seguente capitolo: 15) vero che in conseguenza dei

fatti per cui è causa Umbria Olii ha subito i seguenti danni: (a) €. 1.656.929,66 per la perdita di olio, così come precisato al punto 26 sub. 1) che si legge; (b) €. 101.920,00 relativa al valore del box adibito ad ufficio pesa andato a fuoco insieme al capannone di stoccaggio, così come precisato al punto 26 sub. 2) che si legge; (c) €. 1.653.893,00 relativa al valore dei silos in acciaio sia andati distrutti che rimasti danneggiati, così come precisato al punto 26 sub. 3) che si legge; (d) €. 407.515,00 relativa al capannone di stoccaggio del prodotto finito andato distrutto dall'incendio, così come precisato al punto 26 sub. 4) che si legge; (e) €. 659.210,00 relativa al danneggiamento delle strutture orizzontali e di quelle verticali in acciaio, degli impianti in dotazione e quant'altro, così come precisato al punto 26 sub. 5) che si legge; (f) €. 263.683,00 per i danni dell'area pesa e relativo ufficio adiacente al capannone stoccaggio, così come precisato al punto 26 sub. 6) che si legge; (g) €. 101.879,00 relativa ai danni subiti dall'Officina servizi così come precisato al punto 26 sub. 7) che si legge; (h) €. 13.851,00 relativa all'impianto di aria compressa, così come precisato al punto 26 sub. 8) che si legge; (i) €. 2.621.483,00 per distruzione di materiali di terzi, così come precisato al punto 26 sub. 9) che si legge; (l) €. 236.780,00 per danni agli accessori, così come precisato al punto 26 sub. 10) che si legge; (m) €. 920.000,00 per costi di demolizione, così come precisato al punto 26 sub. 11) che si legge; (n) €. 19.504.313,00 per perdita di attività, così come precisato al punto 26b, sub. 1) che si legge; (o) €. 59.403,00 per i

danni subiti dalla controllata Olivella S.r.l., così come precisato al punto 26b sub. 2) che si legge; (p) alla somma di €. 2.000.000,00 per i danni arrecati all'immagine dell'azienda e conseguenti cali di fatturato, così come precisato al punto 26b, sub. 3) che si legge; (q) vero che i danni sopra indicati attualmente ammontano ad €. 30.316.456,66. Si indicano a testi, salvo altri, anche in eventuale riprova sui capitoli avversari, sui capitoli da 1) a 14) i Sigg.ri Stovali Alberto, residente a Fraz. Protte n. 23/A Spoleto; Giorgio Francescangeli, titolare della ditta LA.FER. con sede in Narni (Tr), Str. di Fiaiola, n. 3/o; su tutti i capitoli il Sig. Luigi Del Papa, presso Umbria Olii S.p.A; sul cap. 15, sub. lett. da a) a g) i Sigg.ri Giancarlo Fumini e Mirco Tizzoni c/o Umbria Olii S.p.A.

Con riserva di ogni iniziativa e di formulazione di ulteriori richieste e/o istanze, anche istruttorie, a seguito della costituzione dei convenuti.

Si producono i seguenti documenti:

1) documentazione fotografica;

2) nota Umbria Olii / Agenzia delle Dogane 2/2/2005 con allegata autocertificazione e dichiarazione di conformità di Manili Impianti Meccanici 15/2/2005;

3) offerta n. 96 Manili / Umbria Olii S.p.A. Ufficio Appalti 25/10/2004;

4) offerta n. 98 Manili / Umbria Olii Ufficio Appalti 27/10/2004.

5) Offerta LA. FER. / Manili Impianti Meccanici 5/6/2006 con tre allegati;

6) ricorso per ATP 1/8/2007;

7) relazione 10/5/2008 del CTU Ing. P. L. Pecchioli completa di tutti gli allegati;

8) nota Unipol 26/3/2007 ;

9) nota Unipol 27/3/2007;

10) nota Unipol 28/2/2008;

11) nota compensi CTU Ing. Pecchioli 12/5/2008.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad €. 520.000,00.

Perugia, 10 giugno 2008

Avv. Giuseppe La Spina

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Spoleto

HO NOTIFICATO

Il su esteso atto a:

1) **DEMIRI KLAUDIO**, nato a Durazo (Albania) il 26/6/1982, residente a Narni (Tr), Fraz. Narni Scalo, Via Tuderte n. 363, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

2) **SABATINI MORENA**, nata a Narni il 29/1/963 e residente a Terni, Strada della Selva n. 24/a, quale moglie ed erede di Manili Maurizio, titolare dell'omonima impresa individuale, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

3) **SABATINI MORENA**, residente a Terni, Strada della Selva n. 24/a, nella qualità di madre esercente la potestà sul minore Manili Yuri, nato a Terni il 2/9/1990, figlio ed erede di Manili Maurizio, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

4) **GRASSELLI FIORELLA**, nata ad Amelia il 19/10/1956, ivi residente in Via Antonio Sangallo n. 13, coniuge ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

5) **COLETTI PAOLO**, nato a Terni il 9/10/1963, ivi residente in Via Flaminia Romana n. 287, fratello ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

6) **COLETTI ANTONIO**, nato a Terni il 27/10/1966, residente a Narni (Tr), Via Gattamelata n. 8, fratello ed erede di Coletti Giuseppe, nato a Terni il 14/9/1958, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

TRIBUNALE DI SPOLETO
Orenzi Angela Rita
Ufficiale Giudiziario (63)

7) **PROIETTI CATIA**, nata a Roma il 29/3/1962, residente a Massa Martana (Pg) Via Regina Margherita n. 7, quale moglie ed erede di Mottini Tullio, nato a Massa Martana (Pg) il 5/2/1958, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

8) **PROIETTI CATIA**, residente a Massa Martana (Pg) Via Regina Margherita n. 7, nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **MOTTINI ERICA**, nata a Todi il 3/8/1989, figlia ed erede di Mottini Tullio, nato a Massa Martana (Pg) il 5/2/1958, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

9) **THODE ANILA**, nata a Durres (Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2, quale moglie ed erede di Thode Vladimir, nato in Albania il 26/1/1962, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

10) **THODE ANILA**, nata a Durres (Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2, nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **THODE SAGMA** figlia ed erede di Thode Vladimir, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

11) **THODE ANILA**, nata a Durres (Albania) il 14/10/1972, residente a Terni, Via Mantello n. 2 nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore **THODE BRANJOLA**, figlia ed erede di Thode Vladimir, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

12) **MANILI IMPIANTI S.r.l. in Liquidazione**, con sede Narni, Str. Della Selva n. 24, in persona del liquidatore p.t., ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

13) **MANILI IMPIANTI S.r.l. in Liquidazione**, in persona del liquidatore p.t. Rag. Norcia Giorgio Adeodato, residente in Terni, P.zza San Giovanni Decollato n. 2/A, ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

14) **COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, Via Stalingrado, n. 45, a comparire avanti il Tribunale di Spoleto, Giudice ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge